



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA
Piazza G. Mazzini, 49 – 36042 Breganze
Area n. 2 Economica e Finanziaria - TEL. 0445/869329 – FAX 0445/869348
C.F. e P.I.: 00254180243

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA: PERIODO 01.07.2017- 30.06.2020 CIG Z0A1E24948.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO.....	2
ART. 2 - LUOGO DELL'INCARICO.....	3
ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO	3
ART. 4 –MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DELLE PARTI	3
ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER.....	4
ART. 6 – PREROGATIVE DEL COMUNE.....	4
ART. 7 – REFERENTE DEL BROKER.....	4
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI.	4
ART. 9 – SITUAZIONE ASSICURATIVA.	5
ART. 10 – SUBAPPALTO.....	5
ART. 11 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO.....	5
ART. 12 - SPESE E STIPULA DEL CONTRATTO	5
ART. 13 – PENALITA'	5
ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA.....	5
ART. 15 – CONTROVERSIE.....	5
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.....	6
ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
ART. 18 – NORME DI RINVIO	6

ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO.

L'incarico ha per oggetto l'affidamento di consulenza e di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 07/09/2005, n. 209 a favore del Comune di Breganze, per il quale, in via non esaustiva, sono richieste le seguenti prestazioni principali:

1. Consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi connessi alla specifica attività del Comune di Breganze.
2. Analisi ed indicazioni sulla prevenzione e protezione dei rischi individuati.
3. Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti in relazione allo stato dei rischi, esistenti sul mercato assicurativo attuale, nel rispetto della normativa specifica per i Comuni.
4. Elaborazione di un "programma assicurativo" annuale che evidenzi gli interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine avuto riferimento allo stato dei sinistri, ciò al fine di ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Comune. Il programma dovrà essere predisposto e presentato al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno.
5. Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato, delle nuove esigenze del Comune e di evoluzioni normative.
6. Assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergono nello svolgimento del servizio stesso, con proposte di soluzione;
7. Gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi al fine di evitare possibili scoperture ex articolo 1901 del c.c.
8. Trasmissione delle novità legislative e/o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio, con pareri e valutazioni in ordine all'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo.
9. Trasmissione almeno semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, entro il 1 novembre e il 1 marzo.
10. Assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto e di ogni altro atto inerente le procedure di gara per la selezione del contraente che il Comune di B r e g a n z e riterrà di indire, per l'assunzione di polizze assicurative, predisposizione dei criteri di valutazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte.
11. Verifica e attestazione scritta della conformità dei testi delle polizze sottoposti alle compagnie di assicurazione risultate aggiudicatarie con i capitolati delle gare approvati dal Comune.
12. Gestione sinistri attivi e passivi: consulenza tecnica sulle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una equa liquidazione del danno da parte delle Compagnie assicuratrici; celere chiusura dei sinistri occorsi ai cittadini; acquisizione di ogni informazione utile e rapida presso la Compagnia di assicurazione sull'esito dei sinistri (liquidati con indicazione dell'entità, a riserva, respinti, ecc.). Per i sinistri attivi: valutazione di eventuali risarcimenti offerti inferiori al danno richiesto con parere scritto di congruità non vincolante per l'ente
13. Gestione dei sinistri attivi e passivi, anche quando detti sinistri, pur riferiti a epoca precedente, non siano stati definiti.
14. Consulenza ed assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei conduttori, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi, uffici o beni comunali.
15. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, raccolta premi, pagamento dei premi alle compagnie di assicurazione, segnalazione tempestiva di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative soluzioni.
16. Corretta gestione del passaggio di consegna con il broker precedentemente incaricato e con quello che dovesse subentrare al fine di garantire all'Ente la continuità delle garanzie assicurative in essere e dei servizi offerti;

17. Obbligo di espletare, senza oneri a carico del Comune di Breganze, il servizio conformemente al progetto "tecnico-operativo" offerto in sede di gara.

ART. 2 - LUOGO DELL'INCARICO.

Comune di Breganze - Provincia di Vicenza– indirizzo: P.zza Giuseppe Mazzini n. 49 – 36042 Breganze

ART. 3 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO.

L'incarico oggetto della presente gara avrà durata **di anni 3 dal 01.07.2017 al 30.06.2020**, con possibile rinnovo per uguale periodo.

Il broker aggiudicatario, inoltre, si farà carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere e si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.

In tale ottica l'aggiudicatario assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall'Ente per il pieno e completo passaggio delle competenze.

Il broker, peraltro, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui al D.Lgs 209/2005.

ART. 4 –MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DELLE PARTI.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsivoglia decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, ogni altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune di Breganze.

Il broker si impegna, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- Espletare il servizio di che trattasi, con impiego di mezzi e risorse proprie, secondo i contenuti del presente capitolato speciale, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune, garantendo che l'attività di consulenza assicurativa sarà realizzata secondo le regole deontologiche e con professionalità, con l'obiettivo di garantire all'Amministrazione comunale i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.
- Assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
- Mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- Rispondere dei danni causati, per fatto del broker, nell'espletamento del servizio in oggetto anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Comune di Breganze, da parte sua, si impegna a:

- Non stipulare o variare alcuna polizza senza la previa consulenza del broker;
- Inserire in ciascun capitolato speciale per l'assunzione di polizze assicurative, la clausola broker e l'entità della provvigione da remunerare al broker per il tramite delle Compagnie di assicurazione.

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti per l'Amministrazione comunale, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, avverrà sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

ART. 6 – PREROGATIVE DEL COMUNE.

Resta di esclusiva competenza del Comune di Breganze:

- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker.
- La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.
- L'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente.
- La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 – REFERENTE DEL BROKER.

In sede di presentazione dell'offerta il broker dovrà indicare un Responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in ordine al servizio da svolgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione comunale in caso di urgenza. Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI.

Il broker dovrà trasmettere al Comune di Breganze i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 (sessanta) giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Il Comune provvederà al pagamento dei relativi premi per il tramite del broker che si impegna a versarli immediatamente alle compagnie di assicurazione che emetteranno le relative quietanze scritte.

Il broker contestualmente ai succitati versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio nei termini dovuti sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze, anche patrimoniali, derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 9 – SITUAZIONE ASSICURATIVA.

Il Comune di Breganze attualmente dispone delle seguenti coperture assicurative:

Responsabilità Civile verso terzi e operatori	- Itas Ist. Trentino Alto Adige Ass.
Polizza multirischi all risks	- Itals Ist. Trentino Alto Adige Ass.
Polizza infortuni collettive	- Unipolsai Ass.ni S.p.A
Polizza kasko veicolo in missione	- Unipolsai Ass.ni S.p.A
Polizza R.C.A. e L.M.	- Itas Ist. Trentino Alto Adige Ass.
Responsabilità Patrimoniale dell'Ente	- Lloyd's of London - AIG Europe Limited

ART. 10 – SUBAPPALTO.

È fatto espresso ed assoluto divieto al broker aggiudicatario di cedere in tutto od in parte il contratto. In caso di inosservanza del divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

ART. 11 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO.

Il broker ha l’obbligo di comunicare al Comune di Breganze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verifichi in corso di contratto. L'inottemperanza al predetto obbligo costituisce inadempimento grave, suscettibile di valutazione ai fini della risoluzione del contratto e conseguente risarcimento danni.

ART. 12 - SPESE E STIPULA DEL CONTRATTO.

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto, entro giorni quindici dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. A tale scopo si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria all'uopo richiesta dal competente ufficio comunale. Ove il termine di cui sopra non sia rispettato, senza giustificato motivo e per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione comunale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali, comprese quelle di pubblicazione di bando e avviso di gara, sono a completo carico della società aggiudicataria. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, se richiesto, il certificato da cui si evinca l'iscrizione al registro degli intermediari di assicurazione di cui al D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP ed eventuali altri documenti utili alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Qualora dalla verifica risultasse il mancato possesso dei requisiti richiesti o dichiarati si procederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento di eventuali danni. In tale ipotesi l'Amministrazione ha la facoltà di aggiudicare l'appalto alla Società che segue in graduatoria.

ART. 13 – PENALITA’.

Il Comune applicherà una penale di € 50,00 (euro Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'articolo 1 del presente Capitolato d'appalto nonché a quelli che verranno indicati nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

ART. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA.

Il Comune di Breganze si riserva la facoltà di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dal contratto, dal bando di gara, dal presente capitolato o da disposizioni di legge, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 15 – CONTROVERSIE.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente servizio, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, saranno deferite inderogabilmente al giudice ordinario.

E' esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Vicenza.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese, imposte, diritti inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'affidatario. Sono altresì a carico dell'affidatario le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di gara.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 18 – NORME DI RINVIO.

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Comune in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.